

L'autorizzazione a svolgere un incarico presso altro ente non può essere rilasciata dall'interessato

Scritto da Interdata Cuzzola | 31/05/2023

L'autorizzazione a svolgere un incarico presso ente diverso da quello di appartenenza, prevista per i dipendenti pubblici dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, non può essere rilasciata dal medesimo soggetto interessato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, nella sent. n. 97/2023, depositata lo scorso 25 maggio, con cui i giudici contabili hanno condannato la dipendente comunale a riversare alle casse dell'ente di appartenenza il compenso ricevuto, in più anni, dall'altro ente locale.

Nel caso specifico, la responsabile dell'ufficio finanziario di un Comune aveva firmato l'autorizzazione a proprio favore a svolgere attività lavorativa presso altro ente locale, in evidente conflitto di interessi.

Secondo i giudici, il procedimento autorizzatorio non poteva dirsi, non solo concluso, ma nemmeno validamente avviato, proprio in ragione di un evidente conflitto di interessi e in violazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990. Tale ultima norma, inserita dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), prevede espressamente (ma già costituiva principio generale dell'ordinamento del pubblico impiego), che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

L'interessata, quindi, non poteva trattare, in nessuna delle sue fasi, ancorché endoprocedimentali, la pratica della autorizzazione all'incarico ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 che la riguardava direttamente in quanto beneficiaria.